



Schema di Contratto

PIANO SANITARIO ISCRITTI E PENSIONATI ATTIVI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

La **Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti** (C.F. 80021670585), Associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (che per brevità sarà in seguito chiamata "**CNPADC**" o "**Cassa**"), rappresentata dal Dott. Renzo Guffanti, nato il 13/06/1959 a Como, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della CNPADC medesima,

E

_____ (di seguito indicato/a come "Fornitore")
con sede in Via _____, Città _____ Cap _____,
codice fiscale/partita IVA _____
in persona del _____ regolarmente autorizzata alla stipula del presente contratto, in
virtù del mandato conferitogli

o in alternativa

_____ (di seguito indicato/a come "Fornitore", anche in
presenza di R.T.I.)
con sede legale in Via _____, Città _____ Cap _____,
nella sua qualità di mandatario/a del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa formato dalle seguenti
imprese

.....

.....

costituito in data _____ con atto a rogito del Notaio _____ rappresentato da _____
nato/a in _____ il _____ codice fiscale _____ in qualità di
_____ regolarmente autorizzato/a alla stipula del presente Contratto in virtù del mandato

PREMESSO CHE

- A). La Cassa, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del XX/XX/2016 ha indetto una gara, a livello europeo, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per all'affidamento del Piano sanitario iscritti e pensionati attivi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori

SCHEMA DI CONTRATTO - *Piano sanitario iscritti e pensionati attivi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti*

Commercialisti, con copertura di 36 mesi per una spesa totale triennale presuntiva omnicomprensiva di €. 23.400.000,00 (euro: ventitremilioniquattrocentomila)

- B). il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica è stato pubblicato nella GURI in data [redacted] ed il bando è stato trasmesso alla GUUE il [redacted] -;
- C). all'esito della procedura di gara di cui alla premessa sub (A), [redacted] è risultata aggiudicataria del contratto per l'affidamento del **Piano sanitario iscritti e pensionati attivi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti**;
- D). che il Fornitore conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il Capitolato di Polizza – nonché il Bando di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- E). che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

- 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il Capitolato di Polizza e l'Offerta Economica.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Nell'ambito del Contratto si intende per:
 - **Cassa:** la CNPADC;
 - **Fornitore** la Compagnia di Assicurazione
 - **Assicurato/Assistito:** il soggetto il cui interesse è protetto dal piano di assistenza sanitaria, come previsto dall'art. 8 del Capitolato di Polizza;
 - **Titolare di polizza:** i soggetti indicati all'art. 8 del Capitolato di Polizza;
 - **Codice:** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - **Capitolato di Polizza e relativi allegati:** il documento contenente la descrizione delle prestazioni sanitarie, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione dell'oggetto dell'appalto;
 - **Offerta Economica:** il documento contenente l'offerta economica redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 della documentazione di gara.

Articolo 3 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

- 1. Il Contratto è regolato:
 - a) da quanto qui previsto nonché da quanto disciplinato nei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento attuativo del Codice medesimo;

- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di assicurazioni;
 - d) dal Codice Etico e Comportamentale della CNPADC.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per la Cassa, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel Contratto e quanto disposto nel Capitolato di Polizza o quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Economica a prevalere sarà, l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla CNPADC Cassa/Assicurato.
 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, la Cassa da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato Contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4 - Oggetto del contratto

1. Con la sottoscrizione del Contratto, la Cassa affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi e delle attività descritte nel presente atto e nel Capitolato di Polizza ed eroga con le modalità dettagliatamente stabilite nei medesimi documenti (di seguito anche solo "Servizio" o "Programma di assistenza").
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal Servizio come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato di Polizza.
3. In particolare, il Fornitore con la stipula del presente contratto si obbliga a:
 - a) assicurare la copertura inerente il "*Piano sanitario iscritti e pensionati attivi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti*" per i Dottori Commercialisti, iscritti e pensionati attivi, stimati in circa 65.000 (sessantacinquemila) unità, alle condizioni indicate nel presente atto e nelle Condizioni di Polizza (c.d. "**polizza base**"), con premio unitario lordo annuo a carico della Cassa;
 - b) estendere, su richiesta eventuale e facoltativa di ciascun Dottore Commercialista, iscritto o pensionato attivo, le medesime prestazioni assicurative di cui al "*Piano sanitario iscritti e pensionati attivi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti*" anche al coniuge, al convivente more uxorio ed ai figli dell'iscritto richiedente (c.d. "**estensione ai familiari della polizza base**"), con premio unitario lordo annuo a carico di quest'ultimo.
4. Inoltre, il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione dei Dottori Commercialisti, iscritti e pensionati attivi, una polizza sanitaria integrativa ad adesione volontaria, estendibile ai familiari sopra indicati (quindi gli assicurati della "estensione ai familiari della polizza base"), di durata pari a quella prevista per la polizza "*Piano sanitario iscritti e pensionati attivi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti*" (c.d. "**polizza integrativa**"), con premio unitario lordo annuo a carico del richiedente, ed avente le seguenti caratteristiche:
 - a) stesse condizioni contrattuali di cui alla polizza "*Piano sanitario iscritti e pensionati attivi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti*" ma estese anche agli interventi chirurgici e agli eventi morbosi non gravi;
 - b) estensione della copertura ai casi di parto e aborto, con massimale, per singolo evento, non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) per anno e per nucleo familiare,

- c) estensione della copertura alle spese oculistiche, odontoiatriche e alle viste specialistiche in genere, con massimale per singolo evento non inferiore a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per anno e per nucleo familiare.

Per entrambe le polizze non è prevista alcuna facoltà di recesso da parte della Compagnia.

Articolo 5 – Durata e decorrenza

1. Il Programma di assistenza e quindi la copertura assicurativa inerente la “**polizza base**”, ha una durata di 36 (trentasei) mesi, con effetto a decorrere dalle **ore 24:00 del 31.12.2016** e con scadenza alle **ore 24:00 del 31.12.2019**. La CNPADC si riserva la possibilità di prorogare la predetta durata del contratto per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.
2. Inoltre, è facoltà della CNPADC, previa comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario, ricorrere alla ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per una durata di ulteriori 36 mesi ed alle medesime condizioni normative ed economiche e, quindi, dalle **ore 24:00 31/12/2019 al 30/12/2022**.
3. Il Programma di assistenza e quindi la copertura assicurativa inerente l’“**estensione ai familiari della polizza base**” e la “**polizza integrativa**”, ha decorrenza dalla data di adesione del singolo richiedente e per una durata pari alla durata residua della “polizza base” come sopra determinata.

Articolo 6 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il Servizio dovrà essere prestato a favore dei soggetti di cui all’art. 8 del Capitolato di Polizza, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato medesimo nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dalla Cassa.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Cassa, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del d.P.R. 207/2010:
 - in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto

- dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Cassa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
7. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Cassa pronuncerà - previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni - la decadenza.

Articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del Servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione del Servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Nell'esecuzione del Servizio, salvo quanto già previsto dal Capitolato di Polizza e quant'altro si renderà necessario in relazione alle esigenze operative derivanti in particolare dalla prestazione del Servizio, il Fornitore si obbliga a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto con il massimo grado di diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato di Polizza e nel presente Contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato di Polizza;
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza, avvenimento o fatto che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto; tale comunicazione dovrà pervenire alla Cassa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica;
 - c) manlevare e tenere indenne la Cassa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Articolo 9 - Reportistica dei sinistri

1. Per un controllo costante da parte della CNPADC sull'andamento della sinistrosità e dei relativi costi, anche ai fini di un'analisi dei rischi, a compimento di ogni annualità, nonché al termine del contratto, il Fornitore - nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali - si impegna a fornire al Contraente un dettaglio analitico dei sinistri. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e dovrà riportare:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
 - d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
2. Inoltre il Fornitore si impegna a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
3. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente paragrafo, dovranno essere trasmessi ufficialmente dal Fornitore sia su supporto ottico/magnetico sia in formato cartaceo.

4. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dalla Cassa dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.
5. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
6. Inoltre, il Fornitore ad ogni scadenza mensile, si impegna a fornire alla Cassa i dettagli dei sinistri aperti, dei sinistri respinti e dei sinistri liquidati.
7. A tale fine si concorda che viene istituito un tavolo a confronto a cadenza trimestrale in cui verranno congiuntamente esaminati:
 - i dati aggiornati sull'andamento tecnico del piano sanitario;
 - aspetti interpretativi contrattuali.

Articolo 10 – Attività di supporto ed assistenza - Obblighi del Fornitore.

1. Il Fornitore si impegna ad intrattenere tutte le comunicazioni e la corrispondenza esclusivamente in lingua italiana. Egli si obbliga a fornire supporto e assistenza agli assicurati su tutte le informazioni inerenti:
 - le condizioni di assicurazione;
 - le modalità di accesso alla rete convenzionata;
 - lo stato dei sinistri;
 - i tempi di rimborso e ogni altra informazione necessaria ad agevolare la corretta e tempestiva erogazione del servizio.

Il precedente elenco è riportato a titolo non limitativo.

2. A tal fine il Fornitore dovrà fornire supporto agli assicurati nell'istruzione delle pratiche attraverso:
 - un call center dedicato composto da almeno 10 operatori e caratterizzato dalla costante presenza di almeno tre medici, mettendo a disposizione un numero telefonico gratuito (numero verde) per le chiamate sia dall'Italia ed un numero dedicato per le chiamate dall'estero;
 - una Centrale operativa che, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, dovrà fornire all'assicurato l'assistenza descritta all'art. Art. D.1.3. del Capitolato di Polizza.
3. Pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, entro 30 giorni solari dalla data di stipula del presente contratto, il Fornitore dovrà provvedere, altresì a rendere disponibile sul proprio sito internet:
 - una apposito portale contenente l'elenco aggiornato dei centri e dei sanitari convenzionati suddivisi per specializzazione, nonché, la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il suddetto portale deve, inoltre prevedere:

- un'area riservata alla CNPADC per la consultazione in tempo reale di tutte le pratiche in gestione con dettaglio dello stato di lavorazione;
 - un'area accessibile al titolare di polizza, con apposite e personali *password*, onde garantire allo stesso di visionare la propria situazione assicurativa completa e l'andamento del sinistro.
4. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati comporta inadempimento contrattuale.

Articolo 11 – Penali

1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 9 – “Reportistica dei sinistri”- il Fornitore dovrà corrispondere alla Cassa l'importo di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancato rispetto dei termini previsti ai punti 2 e 4 del precedente art. 10 – “Attività di supporto ed assistenza- obblighi del Fornitore”- la Compagnia dovrà corrispondere alla Cassa

l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'articolo 11 che precede, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla CNPADC.
1. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Cassa, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Cassa medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Cassa nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Cassa, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La Cassa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La Cassa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; oltre la predetta misura, la Cassa ha diritto alla risoluzione del presente Contratto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 15.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal Contratto non preclude il diritto della Cassa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13 – Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/____).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della Cassa, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Cassa. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che La Cassa ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Cassa a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Cassa.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Cassa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 14 - Compenso del servizio e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo annuo dovuto al Fornitore per i Servizi oggetto del presente Contratto, come indicati nell'Offerta Economica del Fornitore, inerenti la "polizza base" verrà determinato moltiplicando il premio unitario lordo annuo offerto - come indicato nell'Offerta economica del Fornitore - per il numero dei Dottori Commercialisti, iscritti e pensionati attivi, e corrisposto dalla Cassa in conformità a quanto indicato all'art. 9 – *Effetto e durata dell'assicurazione – Pagamento del premio*, e all'art. 13 – *Inclusioni ed esclusioni degli assicurati* del Capitolato di Polizza sul conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e debitamente comunicato alla CNPADC. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
2. Il premio unitario lordo annuo dovuto al Fornitore per i Servizi inerenti la "estensione ai familiari della polizza base" verrà corrisposto dai singoli richiedenti (già assicurati della "polizza base") utilizzando il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e debitamente comunicato alla CNPADC ed è così determinato:
 - *estensione a n. 1 familiare: il premio unitario lordo annuo è pari al premio unitario lordo annuo offerto per la "Polizza base";*
 - *estensione a n. 2 familiari: il premio unitario lordo annuo per ciascun familiare, iscritto escluso, pari al premio unitario lordo annuo offerto per la "Polizza base";*
 - *estensione a n. 3 o più familiari, il premio lordo annuo per l'intero nucleo familiare, iscritto escluso, è pari a tre volte il premio unitario lordo annuo offerto per la "Polizza base";*
3. Il premio unitario lordo annuo dovuto al Fornitore per i Servizi inerenti la "polizza integrativa" verrà corrisposto dai singoli richiedenti (già assicurati della "polizza base") anche per conto dei familiari, utilizzando il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e debitamente comunicato alla CNPADC ed è indicato nell'Offerta Economica del Fornitore.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Cassa, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Rimane inteso che la Cassa prima di procedere al pagamento del corrispettivo procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Cassa, non produrrà alcun interesse.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo l'eventuale mutamento di tassazione.
9. Ciascuna appendice di pagamento dovrà contenere il riferimento al Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) n. **66214533DF** e dovrà essere intestata e spedita alla Cassa nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto e nel Capitolato di Polizza.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., il pagamento sarà effettuato esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dalla Cassa.

Articolo 15 - Clausola Risolutiva Espressa

1. La CNPADC potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., qualora:
 - a) l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
 - b) si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - c) si verifichi una ingiustificata sospensione del servizio;
 - d) subappalto o cessione di tutto o di parte del contratto qualora gli stessi risultino in violazione di quanto previsto dagli artt. 116, 117 e 118 del D. lgs. n. 163/2006;
 - e) nei confronti del Fornitore sia avviata procedura di fallimento ovvero altra procedura concorsuale;
 - f) si verifichi una delle situazioni ostative previste dall'articolo 38 del D.lgs. n. 163 del 2006, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia
 - g) sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) le transazioni relative al presente appalto siano eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
 - i) violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
 - j) si verifichi la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della CNPADC;
 - k) inadempimento da parte del Fornitore, agli obblighi di cui al successivo art. 23.
2. Per l'esercizio della facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del presente articolo, la CNPADC segue in ogni caso la procedura di cui all'art. 12 del presente Contratto.
3. Restano salve le ipotesi di risoluzioni espressamente previste nel presente Contratto.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la CNPADC avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della CNPADC al risarcimento dell'ulteriore danno.
5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la CNPADC non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
6. Nel caso di risoluzione, la CNPADC si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti.

7. In ogni caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Cassa e dei relativi Assicurati.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriore clausola risolutiva espressa.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Cassa in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
3. In ogni caso, si conviene che la Cassa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Cassa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Cassa verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Cassa oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Cassa, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 17 - Obblighi di segretezza e riservatezza

1. Il Fornitore si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza, in occasione della predisposizione dell'Offerta e dell'adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si assume ogni responsabilità connessa all'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza su indicati.
3. Il Fornitore si obbliga a non divulgare in alcuna forma i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza ed in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non fare oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
4. Il Fornitore si obbliga a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di dati ed informazioni di cui sia eventualmente venuto in possesso nel corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Il Fornitore si obbliga a prescrivere a tutti i dipendenti ed a tutti coloro che collaborano all'erogazione delle prestazioni contrattuali la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza sopra richiamato.
6. Il Fornitore si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto in materia dagli artt. 622 e 623 c. p., sulla violazione, l'uso illegittimo o lo sfruttamento di notizie riservate.
7. Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 e s. m. e i., in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 18 - Responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia della Cassa sia di terzi.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare la Cassa e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

Articolo 19 - Manleva

È esclusa ogni manleva da parte della Cassa in ordine ai danni e alle spese a carico del Fornitore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del Servizio.

Art. 20 - Subappalto - Cessione del contratto e dei crediti

1. Sono subappaltabili, le attività collegate, connesse, accessorie alla copertura assicurativa nei limiti e con le modalità previste dal Codice.
2. L'esecuzione dei servizi in subappalto potrà essere affidata, soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nella documentazione di gara, osservando le prescrizioni del Codice.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Cassa/Assicurato, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore resta, di fronte alla CNPADC, unico responsabile del rispetto delle norme previdenziali di legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dall'Impresa subappaltatrice.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla CNPADC o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CNPADC da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.

5. L'esecuzione dei servizi subappaltabili non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Si rinvia, per tutto quanto non previsto, alle disposizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163 del 2006, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; la CNPADC, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
8. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti al Fornitore dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte all'art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte della CNPADC.
9. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati, la CNPADC avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.

Articolo 21 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Cassa e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove è residente o domiciliata la persona infortunata o assistita.
3. Resta salvo quanto previsto dall'art.16 del Capitolato di Polizza.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196 del 2003 per il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del presente Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell'art. 7 del citato D.lgs. 196 del 2003 ed esprimono il consenso per il trattamento dei propri dati.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati (in forma scritta e/o sul supporto magnetico, elettronico o telematico) per la gestione del contratto e degli obblighi ad esso connessi, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito in materia dal del citato D.lgs. 196 del 2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al trattamento.
4. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento dei dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato D.lgs. 196 del 2003 ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali, ossia la CNPADC.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, il Fornitore accetta espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso- Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196 del 2003.

Articolo 23 - Codice Etico e Comportamentale della CNPADC

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico e Comportamentale in vigore presso la CNPADC.
2. A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito della CNPADC al seguente link: http://www.cnpadc.it/?q=la_cassa/cnpadc_trasparente/codice_etico.

3. L'aggiudicatario, per effetto della sottoscrizione della presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Codice Etico e Comportamentale adottato dalla CNPADC per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore, agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CNPADC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Posto che l'importo delle prestazioni di servizio del presente Contratto è onnicomprensivo, sono a carico del Fornitore le spese di bollo, gli oneri fiscali, le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico, per legge, alla CNPADC.

Le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente Contratto non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 e s. m. e i.

Articolo 25 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, Via Mantova, 1 – 00198 Roma
 - (Fornitore) _____.Pertanto ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, esclusivamente in lingua italiana, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o via PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax o PEC).
Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato di Polizza, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica certificata.
3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., o PEC, entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 26 – Clausola finale

1. Il Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo Contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Cassa non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Cassa si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di
4. conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in

caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

5. Il Contratto è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Roma li

Per il Fornitore

Per la CNPADC

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); n. 6 (Modalità di svolgimento del servizio); n. 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 8 (Obbligazioni del Fornitore); n. 9 (Reportistica dei sinistri); n. 10 (Attività di supporto e assistenza - obblighi del Fornitore) n. 11 (Penali); n.12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento e applicazione delle penali); n. 14 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 15 (Clausola risolutiva espressa); n. 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari); n. 17 (Obblighi di Segretezza e Riservatezza); n. 22 (Trattamento dei dati personali) n. 23 (Codice Etico e Comportamentale della CNPADC).

Per il Fornitore

Roma li

Per il Fornitore

timbro e sottoscrizione per accettazione del soggetto che ha firmato la domanda di partecipazione alla gara.....

Disciplinare di gara Pagina 1